



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

## Determinazione Sindacale

<b>N. 41</b> <b>del 11.11.2016</b>	<b>Oggetto: INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – U.P.D.</b>
---------------------------------------	--

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- gli articoli 54, 55 e 56 del D.Lgs. n. 165/2001 dettano i principi legislativi che sono applicabili in materia di sanzioni disciplinari e di relativo procedimento;
- in particolare l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che tutte le sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto siano irrogate da uno specifico Ufficio per il procedimento disciplinare che deve essere istituito in ogni ente;
- l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, individua nuove forme e termini del procedimento disciplinare, prevedendo per le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale un trattamento diverso rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi previgenti, e, in generale, diversificando il procedimento disciplinare in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la qualifica dirigenziale o meno del responsabile della struttura;
- il predetto art. 55-bis, al comma 4, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ufficio competente alla contestazione dell'addebito al dipendente, all'istruttoria del procedimento disciplinare e all'adozione dell'atto conclusivo con l'eventuale applicazione della sanzione;

#### RILEVATO CHE:

- le sanzioni si distinguono per gravità in tre categorie: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di settore, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune, non essendo presenti responsabili con qualifica dirigenziale, la competenza delle sanzioni deve essere ripartita tra il Responsabile di settore cui il dipendente interessato risulta assegnato e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- risultano, pertanto, applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55-bis;

- ai sensi del comma 4 del predetto art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, è necessario, stante la struttura organizzativa dell'Ente, individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al fine di assicurare il corretto svolgimento degli eventuali procedimenti disciplinari secondo le forme e i termini di cui al succitato art. 55-*bis*;
- il costituendo U.P.D. sarà competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari che comportano l'applicazione sia di sanzioni di cd. *minore gravità* che di cd. *maggiore gravità*, ferma restando la competenza del Responsabile di ciascun Settore funzionale per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del *rimprovero verbale* nei confronti del personale assegnato;

**VISTA** la Circolare n. 10 del 23.12.2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “*Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare – problematiche applicative*”;

**VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009;

**DATO ATTO** che, nel corso della Conferenza Unificata del 24 Luglio 2013, è stata sancita l'*Intesa* prevista dai commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012 in materia di *anticorruzione* nella quale si è previsto che negli Enti in cui le funzioni di responsabile dell'UPD sono affidate al Segretario, lo stesso può essere individuato anche come *Responsabile prevenzione della corruzione*;

**VISTO** il parere del 10/12/2013 dell'ANAC che ha espresso l'avviso per cui negli enti di piccole dimensioni in considerazione della concentrazione dei ruoli tipica di queste realtà nel caso in cui le funzioni di Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari siano affidate al Segretario comunale, il medesimo può essere designato anche quale *Responsabile della prevenzione della corruzione*.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 11 del vigente *Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*:

- “*Ciascun Responsabile del servizio (...) procede alle segnalazioni di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare quando non ritenga di poter irrogare la sanzione del rimprovero verbale o scritto*” (il riferimento al *rimprovero scritto* è da considerarsi *disapplicato*);

- “*Il Capo Settore dell'Area personale è deputato (...) all'assistenza tecnico-amministrativa all'Ufficio competente per l'applicazione delle sanzioni disciplinari*”;

**CONSIDERATO** che risulta necessario ed urgente procedere pertanto alla costituzione del predetto Ufficio;

**RITENUTA** la propria competenza

**VISTO:**

- l'*O.R.EE.LL.*;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e *ss.mm.ii.*;

- il D.Lgs. n. 150/2009 *ss.mm.ii.*;

- il D.Lgs. n. 190/2012;

- il vigente *Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi*;

## DETERMINA

- 1) di costituire, per i motivi di cui in premessa, l'Ufficio Comunale per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-*bis e seguenti* del d.lgs. n. 165/2001, nella composizione di seguito indicata:
  - a) l'Ufficio è composto dal Segretario Comunale *pro tempore* con funzione di Presidente e dal Capo Settore dell'Area personale - Titolare P.O. n. 1, salvi i casi di assenza e/o impedimento di quest'ultimo ovvero i casi in cui lo stesso si trovi in posizione di *conflitto di interessi*; in tali casi, il Presidente potrà designare quale componente del'U.P.D. altro Responsabile Titolare di P.O.;
  - b) la verbalizzazione è curata da un dipendente con funzioni di Segretario individuato di volta in volta dal Presidente dell'UPD, preferibilmente tra i dipendenti dell'Area amministrativa;
- 2) di stabilire che:
  - a) l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e Autonomie locali che comportano l'applicazione sia delle sanzioni di minore gravità (superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) sia delle sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
  - b) che l'obbligo di disporre l'eventuale immediata (senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato) *sospensione cautelare* - senza stipendio - del dipendente nei casi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 55-*quater* del d.lgs. n. 165/2001 in cui la *falsa attestazione della presenza in servizio* sia accertata in *flagranza* ovvero *mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze* ricade sul Responsabile del Servizio cui è assegnato il dipendente in questione, da disporsi con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui il suddetto soggetto ne è venuto a conoscenza.
- 3) Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con pubblicazione sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
- 4) Di comunicare il presente atto alle *OO.SS.* ed alle *R.S.U.* per opportuna informazione e ai Responsabili di Servizio.

Il Sindaco  
(dr. Calogero Cremona)